**Allegato 1) AVVISO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE ALIMENTARE SUL DEMANIO MARITTIMO DI CALAMBRONE E MARINA DI PISA PER LA STAGIONE BALNEARE, FINO AL 30 SETTEMBRE 2025**

# LA DIRIGENTE

VISTI:

* il vigente Piano per il commercio su aree pubbliche e relativo Regolamento di attuazione approvato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 25.01.2022;
* la Legge Regionale n. 16 del 16 aprile 2019, (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 62/2018.), pubblicata sul B.U.R.T. n. 19, parte prima, del19/04/2019 ed entrata in vigore il 20/04/2019, che ha modificato la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare quanto previsto dal Capo V del Titolo II che regolamenta il commercio su aree pubbliche e art. 129 “Decorrenza e disposizioni transitorie”

-l’art. 34 Regolamento Comunale “Divieto dell’esercizio di commercio itinerante”;

-Gli indirizzi impartiti dall’amministrazione relativamente al numero dei nulla osta da rilasciare, alla loro tipologia, alla riserva per i giovani imprenditori in analogia a quanto prevede la legge regionale e alle aree demaniali soggette /interdette al commercio itinerante sul demanio marittimo comunale;

## rende noto quanto segue

si dà luogo alla procedura per la formazione di una graduatoria per il rilascio di 7 nulla osta temporanei per la vendita itinerante di natura alimentare sulle aree del demanio marittimo site nelle frazioni di Marina di Pisa e Calambrone. L’esercizio dell’attività è previsto, in concomitanza della stagione balneare, dall’ottenimento del nulla osta, che sarà rilasciato compatibilmente con l’espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica e, comunque, fino alla fine della stessa come in oggetto. In analogia con quanto previsto dall’art. 37 comma 3 della LR 62/2018, ai fini dell’individuazione dei criteri per il rilascio dei nulla-osta come modificata dalla LR 19/2019 per l’assegnazione di posteggi, sono riservati 3 nulla osta a favore di imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai 35 (trentacinque) anni (in caso di soci vale l’età media);

## Art. 1

**Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare alla selezione solo i soggetti che:

1. sono in possesso del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche itinerante;
2. sono in regola con gli adempimenti contributivi presso gli enti previdenziali, conformemente a quanto previsto dall’articolo 44 della L.RT 62/2018, come modificata dalla L.RT 19/2019.

## Art. 2

**Modalità di presentazione delle domande**

Per essere ammessi a partecipare alla selezione i soggetti interessati devono compilare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente avviso sotto la lettera sub A/1) e apponendo una marca da bollo da € 16,00;

1. la domanda deve essere inoltrata, a pena di esclusione dalla procedura, entro le **ore 12.00 dalla data di pubblicazione del Bando (30 giorni)** esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [comune.pisa@postacert.toscana.it,](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it) nel qual caso l’accettazione deve avere un orario pari o inferiore al termine stabilito;
2. le domande pervenute oltre il termine indicato al comma 2, anche se per cause di forza maggiore, non sono ammesse alla procedura.

4) Nel caso in cui la presentazione della domanda dovesse avvenire ad opera di un intermediario, la stessa dovrà essere, pena la non ammissione alla procedura, sottoscritta olograficamente dall’istante, accompagnata da procura di firma sottoscritta dallo stesso e tutta la documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’intermediario.

## Art. 3

**Cause di esclusione e di rigetto della domanda**

1. Costituiscono cause di esclusione e rigetto della domanda:

1. La mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 11 e 12 Legge regionale Toscana n. 62/2018 come modificata dalla Legge Regionale

n. 16 del 16 aprile 2019 (sulla domanda deve essere barrata l’apposita casella relativa ai requisiti di onorabilità e compilati i moduli con l’elenco analitico dei citati requisiti da tutti i soggetti pertinenti Quadri 1 e 2). Si ricorda che ai sensi dei succitati articoli della L.R. in caso di società, associazioni od organismi collettivi i **requisiti di onorabilità** di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 devono essere posseduti e dichiarati dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. I **requisiti professionali** di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale

1. La mancata indicazione degli estremi de titolo abilitativo (Scia/Dia/Licenza) che consente la partecipazione, comprensiva di quanto richiesto in ordine alla notifica sanitaria come previsto al punto 10) dell’allegato 1a) modulo di domanda;
2. In caso di cittadini extracomunitari, la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento in cui si dichiara il possesso della documentazione che consente il soggiorno sul territorio nazionale in base alle normative vigenti per i cittadini extracomunitari o copia della richiesta di rinnovo;
3. La mancanza della firma dell’istante e il mancato rispetto in caso di procura di quanto previsto all’art. 2 comma 4;
4. La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento d’identità. Questo adempimento è obbligatorio, nel caso di società, per tutti i soci e/o amministratori;
5. Esito negativo della verifica di regolarità contributiva, tramite codice fiscale/partita iva;
6. Arrivo non oltre le ore 12.00 dalla data di pubblicazione del Bando.

## Art. 4

**Criteri per la formazione della graduatoria**

1. La graduatoria viene formata riservando 3 nulla osta a favore di giovani di età inferiore ai 35 anni, in ordine d’età. In caso di società, la riserva opera se la maggioranza dei soci abbia età inferiore ai

trentacinque anni, con riferimento all’età media degli stessi.

1. La graduatoria per i restanti 4 nulla osta viene formata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
   1. Maggiore anzianità di esercizio dell'impresa nel settore del commercio su aree pubbliche per la vendita ambulante di prodotti alimentari, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione;
   2. in caso di parità, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di protocollazione della domanda;

## Art.5 Pubblicazione della graduatoria

1. Per garantire la partecipazione al procedimento la graduatoria sarà approvata in via provvisoria e resa pubblica all’albo pretorio elettronico: nel rispetto della privacy sarà formulata in modo anonimo consentendo a ciascun partecipante di riconoscere la propria posizione in base al numero di protocollo assegnato alla propria domanda: entro 10 giorni, naturali e consecutivi da tale pubblicazione all’Albo pretorio elettronico gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni. Il provvedimento finale approverà la graduatoria definitiva dando conto delle eventuali valutazioni relative a osservazioni pervenute ed eventuali supplementi istruttori correlati. La pubblicazione sarà effettuata, altresì, sulla rete civica comunale al sito: [www.comune.pisa.it](http://www.comune.pisa.it/) nella sezione: AVVISI: https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi#page-content in caso di mancata coincidenza delle date di pubblicazione, i termini per presentare osservazioni decorreranno esclusivamente dalla data di pubblicazione all’albo pretorio elettronico.
2. Quanto sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale.

## Art. 6

**Condizioni per l’esercizio dell’attività**

Sulla base della graduatoria definitiva l’Ufficio demanio marittimo rilascerà i NN.OO, condizione per l’esercizio dell’attività. I luoghi adibiti alla vendita itinerante sono unicamente gli arenili di Marina di Pisa e Calambrone, con esclusione di Tirrenia; è vietato l’utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto, anche non a motore, pertanto l’unica modalità di vendita è a piedi. E’consentito comunque l’uso di un supporto/piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci. Ad ogni operatore, ditta individuale o società, viene rilasciato dall’Ufficio Demanio un solo nulla osta. L’attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali;

Si precisa che qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni in merito alle misure e modalità di svolgimento di tale attività nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il ritiro del nulla osta, il titolare dovrà conformarsi a quanto previsto dalla normativa, (ivi comprese direttive ministeriali, documenti tecnici rilasciati dalle autorità competenti, protocolli, raccomandazioni, ecc.) vigenti al momento del ritiro del titolo, eventualmente presentando idonea documentazione a supporto delle necessarie verifiche.

## Art.7

**Trattamento dei dati personali**

I dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD): in riferimento alle modalità di trattamento si rinvia all’**informativa pubblicata contestualmente al presente avviso**, e per maggiori informazioni visionando la scheda generale [https://www.comune.pisa.it/it/progetto-](https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html) [scheda/25607/Protezione-dati.html](https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html)

## Art. 8

**Responsabile procedimento – Informazioni**

1. La Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Paola Rosellini responsabile E.Q dell’Ufficio Attività Produttive.

La Dirigente

dott.ssa Cristina Pollegione

## Allegato 1a)

Marca da

bollo da 16 €

Al Comune di Pisa Ufficio Commercio su aree pubbliche

[comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)

## Oggetto: DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER LA VENDITA ITINERANTE SUL DEMANIO MARITTIMO PER LA STAGIONE BALNEARE 2025 FINO AL 30 SETTEMBRE.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R.445/2000, e ss.mm.ii.

# DICHIARA

Di essere nato/a a il residente a

Via/P.zza , n CF cellulare , e-mail ; iscritto alla CCIAAdi

, n. Reg. Imprese , in data ;

 quale titolare di ditta individuale

 quale legale rappresentante della società con sede legale in Via/P.zza (codice fiscale e partita iva ) i cui altri soci o amministratori e preposti all’hanno compilato il quadro “1” relativo ai requisiti di onorabilità, allegato alla presente domanda nonché presentato, insieme al/alla sottoscritto/a, copia di valido documento di identità;

# C H I E D E

il rilascio del nulla osta per l’esercizio del commercio in forma itinerante **alimentare** su aree demaniali marittime per la stagione balneare 2025 fino al 30 settembre;

 settore alimentare in particolare di

 di essere ammesso a beneficiare della riserva per gli imprenditori di età inferiore a trentacinque anni;

# A TAL FINE, DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1)** |  | di essere cittadino italiano o comunitario; |

oppure

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2)** |  | di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigenteper  n. rilasciato da il  con validità fino al ; |
| **3)** |  | di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità e professionalità** di cui agli artt. 11 e 12  L.RT 68 come modificata dalla L.RT 16/2019 come da specifiche dichiarazioni allegate (quadri 1 e 2) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4)** |    | di essere in possesso del titolo abilitativo (Scia/Dia/Licenza) n. per il commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di in data  ; oppure  di aver presentato in data regolare e completa comunicazione di subingresso al Comune di a (dante causa) già titolare di autorizzazione n. rilasciata dal Comune di |
| **5)** |  | di essere iscritto, quale operatore commerciale itinerante su aree pubbliche, dal  al n. del R.I. (ex Registro Ditte) tenuto dalla  C.C.I.A.A. di e che la data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche per vendita prodotti alimentari, quale risulta dallo stesso, è riconducibile alla data /che a causa delle sospensioni di attività/cancellazioni intervenute la sommatoria del periodo si attività relativa al commercio su aree pubbliche per vendita prodotti alimentari è  pari ad anni /mesi /giorni ; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6)**  **7)** |   □ | di aver preso visione del bando di concorso in oggetto e di accettarne le condizioni;  di essere a conoscenza che l’esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta rilasciato dalla Direzione 08 , P.O. Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pisa e dovrà essere esercitato senza l’utilizzo di alcun mezzo di trasporto della merce, anche non a motore, (è consentito comunque l’uso di un supporto/piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci) e solo sugli arenili di **Marina di Pisa e Calambrone;** |
| **8)** |  | di svolgere l’attività nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti, ivi compresa, in particolare, l’ordinanza comunale n. 1295 del 17/07/2019 ad oggetto “DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI IN PLASTICA MONOUSO NEI LIDI E NELLE SPIAGGE DEL DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE  DI PISA”, presane visione all’indirizzo <https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2019_07_19_09_27_59.pdf> |
| **9)** |  | **recapito pec** valido ai fini di ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza (se l’interessato non possiede una casella pec, può indicare quella di soggetto al quale sia stata conferita la procura speciale alla trasmissione della documentazione inerente la  presente procedura); |

1. □ di presentare in allegato DIA NOTIFICA oltre a copia ricevuta di pagamento diritti istruttoria ASL; oppure

di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da il ;

oppure di aver già presentato in data\_\_\_\_\_\_\_\_DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento

C.E. 852/04 al Comune di ;

□ di essere in regola con i versamenti contributivi

**Allegati Obbligatori:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a)** |  | copia di valido documento di identità (nel caso di società, obbligatorio anche per i soci); |
| **b)** |  | copia di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per i cittadini extracomunitari |
| **c)** |  | copia DIA NOTIFICA con allegata copia ricevuta pagamento diritti istruttoria Asl |

**Allegati Facoltativi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **a)** |  | copia visura camerale di iscrizione nel Registro Imprese; |
| **b)** |  | copia dell’autorizzazione/scia/dia di cui è titolare; |

Data Firma

**QUADRO 1 – REQUISITI MORALI - DICHIARAZIONI.**

***(la dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all’art. 11 comma 5 sotto riportato)***

Cognome Nome

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | data di nascita / / cittadinanza

sesso: M F

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune provincia residenza: Comune Via, piazza, ecc. n. CAP , in qualità di

**VISTO L’ART. 11 L.RT 68 come modificata dalla L.RT 16/2019 CHE RECITA:**

**Art. 11**

***Requisiti di onorabilità***

1. *Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:*
   1. *coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
   2. *coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
   3. *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
   4. c*oloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;*
   5. *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
   6. *coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;*
   7. *coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.*
2. *Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).*
3. *Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.*
4. *Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*
5. ***In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale***

# DICHIARA

**Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art.11 L.RT 68 commi da 1 a 4 come modificata dalla L.RT 16/2019**

**QUADRO 2 – REQUISITI PROFESSIONALI .**

***(la dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all’art. 12 comma 4 sotto riportato)***

Cognome Nome

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | data di nascita / / cittadinanza

sesso: M F

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Provincia Residenza: Comune Via, piazza, ecc.

. , CAP in qualità di

**VISTO L’ART. 12 LRT 68 come modificata dalla LRT 16/2019 CHE RECITA:**

**Art. 12**

***Requisiti professionali***

1 .*L’accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

1. *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;*
2. *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
3. *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*
4. *Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.*
5. .*I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.*
6. ***Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.***
7. *La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.*

**DICHIARA**

Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 12 LRT 62/2018 come modificata dalla LRT 19/2019, ovvero **di almeno uno dei seguenti requisiti** (specificare il requisito pertinente conseguito indicati ai commi 1 e 2):